



# *Ministero della Transizione Ecologica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

# *Ministero della Cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto interministeriale n. 80 del 20 febbraio 2014, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni ambientali per il progetto "Sito di Interesse Nazionale di Taranto - Dragaggio di 2,3 Mm<sup>3</sup> di sedimenti in area Molo Polisettoriale e realizzazione di un primo lotto per la cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto";

**CONSIDERATO** che ai sensi della normativa allora vigente, l'estratto del decreto n. 80/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 6 marzo 2014;

**CONSIDERATO** che il citato decreto n. 80/2014 dispone che "*Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del*

*proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata", e che pertanto, in data 6 marzo 2019, è cessata l'efficacia del decreto n. 80/2014;*

**VISTA** la nuova istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per il progetto medesimo, con nota n. 12121 del 15 novembre 2021, acquisita al protocollo n. 127667/MATTM del 18 novembre 2021, e perfezionata con nota n. 12604 del 24 novembre 2021, acquisita con protocollo n. 131404/MATTM del 25 novembre 2021;

**VISTA** la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

**VISTA** la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 2 dicembre 2021, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006, e in particolare dei pareri espressi dall'ARPA Puglia, trasmessi con note n. 14080 del 29 dicembre 2021, assunta al protocollo n. 146960/MITE del 29 dicembre 2021, e n. 298 del 3 gennaio 2022, assunta al protocollo n. 1239/MITE del 7 gennaio 2022, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni fornite dal proponente ai sopra citati pareri e osservazioni, delle quali la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

**CONSIDERATO** che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”;*

**CONSIDERATO** che il progetto in argomento è il medesimo sottoposto alla procedura di VIA conclusa con decreto n. 80/2014, limitato ai soli interventi realizzati dopo marzo 2019, ossia successivamente alla scadenza del termine di validità temporale del decreto n. 80/2014 medesimo, e a quelli ancora da realizzare, con la sola modifica riguardante le modalità esecutive del dragaggio;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di

alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nell'area vasta sono presenti i seguenti siti:

- ZSC IT9130006 - "Pinete dell'arco Ionico",
- ZSC IT9130008 - "Posidonieto Isola di San Pietro",
- ZSC IT9130004 - "Mar Piccolo",
- ZSC IT9130002 - "Masserie Torre Bianca",
- ZSC/ZPS IT9130007 - "Area delle Gravine";

**PRESO ATTO** che la procedura comprende la valutazione di incidenza ambientale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e che pertanto lo studio di impatto ambientale, presentato come aggiornamento di quello depositato nel corso del procedimento di VIA concluso con decreto n. 80/2014, contiene anche gli elementi di cui all'allegato G del citato decreto n. 357/1997;

**PRESO ATTO** che il proponente nello studio di incidenza conclude che *"stante gli interventi già realizzati a seguito della scadenza dei termini del DEC/VIA, nonché degli interventi ancora da realizzarsi, e la sostanziale invarianza del contesto ambientale rispetto a quanto osservato nel precedente SIA, si può ragionevolmente affermare che gli impatti prevedibili con la realizzazione delle opere in oggetto risultano essere identici o comparabili a quelli ritenuti compatibili con il DECVIA 80/2014"*;

**CONSIDERATO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che *"si possono ragionevolmente ritenere invariate le conclusioni di non incidenza sulle specie o sugli habitat presenti all'interno dei SIC, ZPS, IBA indagati"*;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 211 del 3 febbraio 2022, assunto al prot. n. 16396/MITE del 10 febbraio 2022;

**CONSIDERATO** che con il citato parere n. 211 del 3 febbraio 2022, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base delle valutazioni condotte, si è espressa positivamente *"sulle attività condotte successivamente alla scadenza del decreto di VIA, che non hanno creato impatti significativi negativi e comunque non diversi da quelli previsti e mitigati dalle prescrizioni del decreto scaduto, e sulla compatibilità ambientale della prosecuzione del progetto "Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm<sup>3</sup> di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto", anche attraverso la modifica progettuale delle attività di dragaggio"*;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, n. 3304 del 31 gennaio 2022, assunto al prot. n. 11584/MITE del 1° febbraio 2022;

**CONSIDERATO** che con il citato parere n. 3304 del 31 gennaio 2022, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura ha espresso *"parere favorevole limitatamente alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto"*;

**CONSIDERATO** che per le considerazioni e valutazioni riportate nel citato parere, il Ministero della cultura ha ritenuto che non sussistono i presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 *quinquies* del decreto legislativo n. 152/2006 per il progetto di cui trattasi, che risulta già in parte realizzato, e che pertanto sarà cura del Proponente, qualora non avesse acquisito l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dell'originario procedimento di approvazione del progetto, presentare istanza alle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli paesaggistici gravanti nelle aree interessate, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori ancora da realizzarsi. Invece, per gli eventuali interventi già eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, il Proponente deve far riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 167 e 181 del medesimo decreto legislativo;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Puglia;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 211 del 3 febbraio 2022, costituito da n. 45 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura, n. 3304 del 31 gennaio 2022, costituito da n. 12 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)*

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale della prosecuzione del progetto "Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm<sup>3</sup> di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto", presentato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, e delle attività condotte successivamente alla scadenza del termine di validità temporale del decreto n. 80/2014, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissato in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

## **Art. 2**

### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 211 del 3 febbraio 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 3**

### ***(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura n. 3304 del 31 gennaio 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. Il Proponente, qualora non avesse acquisito l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dell'originario procedimento di approvazione del progetto, deve presentare istanza, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori ancora da realizzarsi, alle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli paesaggistici gravanti nelle aree interessate. Invece, per gli eventuali interventi già eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, il Proponente deve fare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 167 e 181 del medesimo decreto legislativo.

## **Art. 4**

### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano tra i loro compiti istituzionali.

**Art. 5**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente decreto è notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministero della cultura, all’ISPRA, all’ARPA Puglia, al Comune di Taranto, ed alla Regione Puglia la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica i termini per l’impugnativa decorrono, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della Transizione  
Ecologica  
Direttore Generale  
24.02.2022 09:02:37  
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

Federica Galloni